

LO SAPEVI CHE?

Il vademecum di Talia Pet

Dalla registrazione del tuo amico a quattro zampe fino all'ultimo miglio da percorrere insieme.

1. Come registrare cani, gatti e furetti all'anagrafe degli animali d'affezione

- all'Ufficio anagrafe canina del suo Comune di residenza e qui effettuare l'iscrizione. All'atto dell'iscrizione gli sarà consegnato il microchip identificativo che dovrà essere inserito solo da un Medico Veterinario accreditato, il quale che provvederà a registrare in anagrafe l'avvenuto inserimento e rilascerà il certificato d'iscrizione:
- da un Medico Veterinario accreditato che registrerà e identificherà direttamente l'animale;
- dai Servizi Veterinari dell'AUSL competenti per territorio.
- all'Ufficio anagrafe canina del suo Comune di residenza e qui effettuare l'iscrizione. All'atto dell'iscrizione gli sarà consegnato il microchip identificativo che dovrà essere inserito solo da un Medico Veterinario accreditato, il quale che provvederà a registrare in anagrafe l'avvenuto inserimento e rilascerà il certificato d'iscrizione;
- da un Medico Veterinario accreditato che registrerà e identificherà direttamente l'animale;
- dai Servizi Veterinari dell'AUSL competenti per territorio.

La registrazione è obbligatoria solo per i cani, per i gatti ed i furetti è su base volontaria se non si ha necessità di acquisire il passaporto

2. Come rintracciare il proprietario di un animale smarrito?

Chi trova un **cane smarrito**, digitando nella <u>banca dati dell'Anagrafe Animali d'Affezione</u> il codice a 15 cifre del microchip o quello tatuato, può risalire all'anagrafe di provenienza del cane e trovare numeri o riferimenti utili a cui rivolgersi per rintracciare il proprietario. La consultazione della banca dati è libera.

Si può compiere un'analoga ricerca anche attraverso l'eventuale microchip inserito nei **gatti** e nei **furetti.** Per ottenere il codice identificativo, è possibile effettuare la lettura del microchip presso i servizi veterinari delle Asl, gli ambulatori veterinari privati e la Polizia municipale muniti dell'apposito lettore.

3. Tutela dall'aggressione dei cani

Ai fini della prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani l'Ordinanza ha attribuito un ruolo fondamentale alla responsabilità dei proprietari. Il proprietario di un cane, infatti, è sempre responsabile del benessere e del controllo del proprio animale, pertanto risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni che questi arreca a persone, animali o cose.

È disposto l'obbligo di utilizzare sempre e in ogni luogo il guinzaglio di una misura non superiore a mt. 1,50 per i cani condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico - fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni - e di avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo, nonché l'obbligo di affidare il proprio animale solo a persone in grado di gestirlo. Il proprietario ed il detentore devono, inoltre, assumere informazioni sulle caratteristiche fisiche ed etologiche dei cani e sulle normative in vigore. È fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle feci.

Percorsi formativi per i proprietari di cani

Per favorire la formazione e l'acquisizione di adeguate cognizioni sulla corretta detenzione di un cane e ai fini della prevenzione di danni o lesioni ad altri, i Comuni devono mettere a disposizione dei percorsi formativi per i proprietari di cani, con il rilascio finale del cosiddetto patentino.

Registro dei cani morsicatori e con problemi di comportamento

I Servizi Veterinari delle ASL, nel caso in cui rilevino un rischio, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di eventuali interventi terapeutici comportamentali cui devono essere sottoposti i cani che richiedono una valutazione comportamentale, in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumità pubblica, e tengono un registro aggiornato di tali soggetti. I proprietari dei cani iscritti nel registro devono obbligatoriamente stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile e applicare contestualmente guinzaglio e museruola al proprio animale quando si trovano in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

Divieti

- l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività
- qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività
- il sottoporre cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000,
 n. 376
- gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
 - recisione delle corde vocali
 - o taglio delle orecchie
 - o estirpazione delle unghie e dei denti
 - o taglio della coda
- la vendita, l'esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici.

La legge vieta il taglio della coda e delle orecchie, la resezione delle corde vocali, l'estirpazione delle unghie e dei denti. L'unica eccezione prevista è quella in cui un medico veterinario consideri tale intervento necessario nell'interesse dell'animale e quindi eseguito al fine di garantirne il benessere. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione della legge sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.

Viene, inoltre, consentito l'utilizzo degli animali da compagnia nelle pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e nelle manifestazioni pubbliche solo se vengono rispettate le condizioni di salute e di benessere dell'animale in considerazione della specie, razza e dell'età. La legge, infine, introduce il reato di traffico di animali da compagnia ed il reato di introduzione illecita di animali da compagnia.

La Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia

La Convenzione prevede l'obbligo morale per l'uomo di rispettare tutte le creature viventi in ragione del loro contributo ad elevare la qualità della vita dell'uomo e per i legami particolari che si sono ormai creati con gli animali da compagnia.

4. La salute dell'animale

Una delle cose fondamentali da garantire al proprio animale è impostare un programma di visite periodiche presso il medico veterinario di fiducia, per ricevere quante più informazioni e consigli possibili e per concordare il protocollo più adeguato relativamente alle vaccinazioni, ai trattamenti antiparassitari, ai controlli di routine.

Il medico veterinario fornirà, infatti, indicazione in merito all'alimentazione e al corretto esercizio fisico e proporrà eventuali indagini diagnostiche quando sospetta qualche problema di salute dell'animale.

5. Vaccinazioni

I vaccini forniscono fondamentali benefici dimostrati e comportano rischi minimi; infatti, rappresentano lo strumento di prevenzione più efficace nei confronti di malattie gravi e a volte mortali. La scelta del protocollo vaccinale deve tenere in considerazione l'età, il rischio di esposizione alle malattie che dipende dallo stile di vita dell'animale ed eventuali condizioni patologiche sottostanti.

Il primo anno di vita prevede la somministrazione di vaccini cosiddetti "raccomandati" e di altri vaccini individuati dal veterinario in base all'ambiente e allo stile di vita dell'animale.

6. Sterilizzazione

Un proprietario attento e affezionato deve anche operare una gestione responsabile della vita riproduttiva del proprio animale, per non incrementare il numero delle cucciolate indesiderate e di difficile collocazione.

Un'opzione da valutare con il proprio medico veterinario di fiducia è la sterilizzazione/castrazione che oltre a eliminare le problematiche legate alla gestione del calore delle femmine e a una possibile eccessiva impulsività dei maschi, elimina del tutto il rischio di gravidanze indesiderate.

7. Antiparassitari

Esistono numerosi parassiti esterni (ectoparassiti) e interni (endoparassiti) che possono minacciare la salute dei nostri animali e persino quella dell'uomo, ma che possono essere controllati con opportuni trattamenti. È fondamentale, pertanto, stabilire con il medico veterinario di fiducia un protocollo adeguato per ogni soggetto in relazione all'età, all'ambiente in cui vive e alle abitudini di vita.

In base alle esigenze del vostro animale, il medico veterinario saprà indicarvi il prodotto più sicuro ed efficace mentre il "fai da te" nella scelta di un antiparassitario può essere pericoloso o insufficientemente efficace.

8. Viaggiare con gli animali

Il passaporto in Italia è rilasciato dai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale su richiesta del proprietario. Il rilascio per i cani è subordinato alla preventiva iscrizione all'anagrafe canina. Per gli spostamenti all'interno dei Paesi della UE di cani, gatti e furetti accompagnati dal proprietario o da persona che se ne assume la responsabilità per conto del proprietario il Regolamento (UE) 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 prevede la necessità della identificazione degli animali:

- tramite un tatuaggio, se apposto prima del 03 luglio 2011
- tramite un sistema elettronico di identificazione (microchip o trasponditore)
- con il possesso di uno specifico PASSAPORTO individuale documento di identificazione dell'animale da compagnia (allegato III, parte 1, del <u>Regolamento (UE) 577/2013 della Commissione</u> del 28 giugno 2013).

Il numero del microchip, oppure del tatuaggio, va riportato sul passaporto dell'animale. Inoltre, in applicazione dell'articolo 44 del Regolamento (UE) 576\2013 "Misure transitorie relative ai documenti di identificazione", il passaporto definito dalla decisione 2003/803/CE, debitamente compilato, è da considerarsi conforme al nuovo Regolamento se rilasciato dal veterinario autorizzato prima del 29 dicembre 2014.

Il passaporto, di forma tipografica standard, redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese, sostituisce tutte le altre certificazioni per gli spostamenti all'interno dei Paesi della UE.

Deve contenere:

- dati anagrafici
- elenco di tutte le vaccinazioni effettuate dall'animale
- visite mediche
- eventuali trattamenti contro l'echinococco multilocularis (soltanto per talune destinazioni).

La vaccinazione per la rabbia è obbligatoria e deve essere effettuata conformemente all'allegato III, del Regolamento (UE) 576/2013. Tuttavia ciascun Paese membro, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (UE) 576/2013, può autorizzare l'introduzione nel proprio territorio di cuccioli provenienti da altri Paesi membri di età inferiore alle 12 settimane e non vaccinati per la rabbia o che, seppur vaccinati e di età compresa tra le 12 e 16 settimane, non soddisfino ancora le condizioni di validità della vaccinazione.

Sul sito della Commissione europea alla pagina Movement of Pets (Dogs, Cats and Ferrets) - Young Animals sono consultabili le posizioni dei Paesi membri rispetto alla concessione o meno della deroga prevista per le introduzioni nei loro territori di tali cuccioli, al seguito del proprietario o della persona autorizzata dal proprietario e senza finalità commerciali.

In questo caso gli animali, se non accompagnati dalla madre da cui sono ancora dipendenti, possono essere introdotti nel Paese che concede tale deroga solo se scortati dalla dichiarazione del proprietario o della persona autorizzata (allegato I, parte 1, del Regolamento UE 577/2013); inoltre nell'attestazione devono essere riportati gli estremi del microchip e il numero del passaporto. Il passaporto deve perciò essere rilasciato ai proprietari dei cani, dei gatti e dei furetti, che ne facciano richiesta, anche in assenza di vaccinazione antirabbica.

I trattamenti per l'echinococco multilocularis sono disciplinati dal <u>Regolamento Delegato UE 2018/772 della Commissione del 21 novembre 2017.</u>

In alcuni Paesi europei, infine, è vietato l'ingresso degli esemplari delle razze canine ritenute pericolose.

9. Linee guida IAA (interventi assistiti con gli animali)

Il 25 marzo 2015 la Conferenza Stato Regioni ha approvato l'<u>Accordo e le Linee Guida in materia di interventi assistiti con gli animali</u> in materia di interventi assistiti con gli animali che stabiliscono gli standard minimi per il loro svolgimento e definiscono regole omogenee sul territorio nazionale.

Le Linee Guida hanno lo scopo di armonizzare l'attività degli operatori che svolgono questo tipo di interventi e di garantire la tutela sia delle persone che degli animali coinvolti.

Gli IAA impiegano i benefici della relazione uomo-animale per la cura, la riabilitazione, l'educazione e la promozione del benessere e della qualità della vita della persona e comprendono:

- le **Terapie Assistite con gli Animali (TAA)**, finalizzate alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale;
- l'**Educazione Assistita con Animali (EAA)**, finalizzata a promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita, relazione e inserimento sociale delle persone;
- le **Attività Assistite con gli Animali (AAA)**, finalizzate al miglioramento della qualità della vita e alla promozione del benessere.

Nel mese di aprile dell'anno 2017 si è completato sul territorio italiano il recepimento dell'Accordo e delle Linee Guida allegate. Ad oggi quasi tutte le Regioni e Province autonome hanno disciplinato con propri atti normativi la materia. In particolare, per rispondere alle esigenze degli operatori del settore, le autorità regionali e provinciali hanno prioritariamente regolamentato il settore della formazione e precisato i requisiti strutturali, gestionali ed operativi per il rilascio del nulla-osta alle strutture che erogano TAA e a quelle che erogano EAA con animali residenziali.

10. Eutanasia negli animali

Sopprimere il proprio cane è un'opzione possibile per accompagnarlo alla morte. È una scelta complicata, che apre a riflessioni etiche e morali. Vediamo i casi in cui è concessa la soppressione.

Per <u>eutanasia</u> si intende il **procurare intenzionalmente e nel suo interesse la morte di un individuo** la cui qualità della vita sia permanentemente compromessa da una <u>malattia</u>, menomazione o condizione psichica.

Quando si può sopprimere un cane

Sono tre i casi in cui la legge prevede l'eutanasia degli animali domestici. La norma che regola le soppressioni è la 281/91. Questa è legale nel caso in cui:

- Il cane sia gravemente malato. Questo si verifica quando non c'è più nessuna terapia efficace per curarlo.
- Il cane sia incurabile. Quando, infatti, non si può intervenire né per mezzo di medicinali né a seguito di un intervento chirurgico, la soppressione del cane può essere presa in considerazione al fine di evitare ulteriori e inutili sofferenze al cane. Lo stato di incurabilità deve essere stabilito dal veterinario.
- Il cane sia pericoloso. Si può optare per la soppressione con l'obiettivo di tutelare gli esseri umani e la loro incolumità, laddove l'addestramento non sia riuscito a educare correttamente l'animale.

Come avviene la soppressione

La soppressione o eutanasia del cane avviene attraverso la somministrazione di una dose fatale di medicinale. L'animale perde coscienza e muore nel giro di un paio di minuti. In questo modo, essendo incosciente, non sente dolore. Si rilassa, come se si stesse per addormentare, il respiro rallenta e si ferma. Può capitare che il decesso sia accompagnato da un respiro ansimante, da spasmi muscolari, dal rilascio di escrementi intestinali o rantolii.

Se il cane è particolarmente agitato prima dell'induzione viene eseguita anche una sedazione tramite puntura intramuscolare che fa effetto nel giro di 15-20 minuti.

L'unico farmaco legale per l'eutanasia del cane è il **Tanax c**he contiene l'**embutramide**, principio con azione narcotica e paralizzante, il **mebenzonio ioduro** che paralizza la muscolatura striata scheletrica e respiratoria e la **latetracaina**, anestetico locale.

Dopo aver somministrato la soluzione, il **veterinario ascolta il cuore del cane e ne conferma il decesso**. Il padrone lo saluta e decide con che soluzione procedere per la sua **sepoltura**.

Le emozioni che lascia la soppressione

Sicuramente per il padrone del cane sopprimere il proprio animale domestico è complicato. In primis perché **fa parte del nucleo famigliare** e per quanto soffra di malattia o sia pericoloso, è difficile pensare di causarne la morte. Il solo pensiero paralizza, perché si pensa al proprio animale come a un individuo, a un uomo.

In più l'animale non può parlare e l'idea che non dia il consenso, probabilmente, può aumentare il tormento provato dal padrone. **Subentra così il senso di colpa**. In questo caso, però, il padrone dell'animale deve provare a pensare che la morte darà il giusto e degno riposo a un cane sofferente.

Nel caso in cui, invece, si tratti di un animale particolarmente pericoloso, **sarà una decisione probabilmente più sofferta e ritenuta maggiormente egoistica**, ma il padrone dovrà anche pensare al bene di chi gli sta intorno, ai propri figli se ne ha, ai vicini di casa, a tutte le persone che possono rischiare di essere aggredite o ferite dal proprio animale.

Il modo per superare il lutto è sicuramente dargli il giusto saluto con la sepoltura a seconda che si scelga di seppellirlo nel giardino di casa, in un cimitero o di farlo cremare. Così la soppressione passerà in secondo piano e si penserà piuttosto al **degno riposo donato al proprio animale, dandogli il giusto addio**.